

27564/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Presidente -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

Oggetto

MATRIMONIO

Ud. 08/09/2020 - CC

R.G.N. 30455/2018

Car. 27564
Rep.

e.v. - c.i.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30455-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis).

- *controricorrente* -

contro

(omissis) nella qualità di tutore di (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

6085/20

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1674/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'Appello di Catania, ha confermato la nullità del matrimonio civile contratto da (omissis) e (omissis), affermata dal giudice di primo grado, adito dagli eredi (omissis).
Il predetto matrimonio era stato contratto il (omissis) e (omissis) (omissis) era morto lite pendente il (omissis) La nullità era stata dichiarata per l'accertata incapacità naturale di (omissis) al momento delle nozze, peraltro interdetto con sentenza n. 5578 del 2009, confermata in appello ed in Cassazione ai sensi dell'art. 119 c.c.
A sostegno della decisione la Corte d'Appello ha evidenziato che la sentenza d'interdizione è stata emessa il 2/12/2009 e il matrimonio è intervenuto il 23/10/2009. Con sentenza del Tribunale penale (omissis) (omissis) è stata condannata per circonvenzione d'incapace sia per la celebrazione del matrimonio che per prelievi in contanti per oltre 150.000 euro dal conto corrente del (omissis) mentre in relazione alla cessione di tre immobili il reato è stato dichiarato prescritto. In appello è stata confermata la prescrizione in relazione alla compravendita dei tre immobili e in relazione al matrimonio ed ai prelievi di denaro la (omissis) è stata dichiarata non punibile ex art. 649 c.p.

In punto di diritto è stata ritenuta del tutto infondata l'eccezione d'improponibilità dell'azione per non essere intervenuto il giudicato sull'interdizione (formatosi nel 2013) dal momento che l'art. 119 c.c. esclude tale condizione quando pur se l'interdizione è stata pronunciata dopo il matrimonio l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Nella specie i riscontri probanti al riguardo sono univoci, sia sul piano degli accertamenti peritali (in particolare la CTU espletata nel giudizio d'interdizione, prima delle nozze, che evidenziava lo stato di grave infermità mentale dell'interdicendo) sia sul piano dell'accertamento giurisdizionale civile e penale. L'assoluzione dai reati contestati è stata determinata dall'applicazione dell'art. 649 c.p., risultando accertata la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi di essi.

Di conseguenza, manifestamente infondato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali attesa la palese soccombenza della ^(omissis) e la sua malafede e colpa grave che ha indotto correttamente il giudice di primo grado ad applicare l'art. 96 c.p.c.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione ^(omissis) ^(omissis). Hanno depositato controricorso ^(omissis) e ^(omissis) ^(omissis). Tutte le parti hanno depositato memorie difensive.

Nel primo motivo si deduce la violazione dell'art. 119 c.c. per non essersi formato il giudicato sull'interdizione prima della proposizione dell'azione di nullità del matrimonio. Il motivo è manifestamente infondato attesa la chiara ed univoca formulazione testuale della norma che stabilisce l'ininfluenza del giudicato preventivo se, come nella specie, venga accertata – con giudizio insindacabile perché attinente al merito della decisione – che la condizione d'infermità mentale che ha determinato l'interdizione già esisteva al momento del matrimonio. La

Corte d'Appello al riguardo ha svolto un'indagine approfondita elencando la sequenza degli accertamenti e la sostanziale corrispondenza temporale tra la sentenza d'interdizione ed il matrimonio e la preventiva valutazione diagnostica del CTU rispetto alla data del matrimonio.

Gli altri due motivi relativi alla mancata compensazione delle spese processuali ed alla condanna per responsabilità aggravata sono inammissibili perché, a fronte, da un lato, di una conclamata soccombenza e di una valutazione accurata sul perdurante uso abusivo del processo da parte della ricorrente, si insiste sulle medesime valutazioni, volte ad ottenere un giudizio valutativo diverso, svolte nel giudizio di merito.

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese processuali da liquidare in E 4000 per compensi ed E 100 per esborsi oltre accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti.

Sussistono i requisiti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020.

La Presidente

(Maria Aciermo)

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra

Depositata in Cancelleria

Oggi. - 2 DIC. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra